

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 1 del 10 gennaio 2017

Misure fitosanitarie di controllo di *Geosmithia morbida* in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene approvato l'aggiornamento della zona delimitata ,ove vengono adottate le misure fitosanitarie di controllo per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida*, agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il proprio Decreto n. 30 del 14 agosto 2014 "*Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida*, agente del cancro rameale del noc , in Regione Veneto*" con il quale sono stati definiti in Allegato i confini della zona delimitata costituita dalla zona infestata (poligoni i cui vertici corrispondono ai focolai individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata);

VISTO il proprio Decreto n. 43 del 6 novembre 2014 "*Misure fitosanitarie di controllo di *Geosmithia morbida* in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata*" con il quale viene approvato l'allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n. 30 del 14 agosto 2014;

VISTO il proprio Decreto n. 8 del 6 febbraio 2015 "*Misure fitosanitarie di controllo di *Geosmithia morbida* in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata*" con il quale viene approvato l'allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n. 43 del 6 novembre 2014;

CONSIDERATO che nel corso di un monitoraggio eseguito nell'estate - autunno 2016 sono stati individuati ulteriori focolai esterni alla zona precedentemente delimitata;

VISTO l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (*Juglans nigra*), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent'anni, ma anche del noce europeo (*Juglans regia*) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;

RITENUTO necessario aggiornare la zona delimitata ove adottare misure regionali di contrasto alla diffusione di *Geosmithia morbida*;

decreta

1. di aggiornare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato A, parte integrante del presente decreto;
2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:

- a) Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;
- b) Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei seguenti casi:

1. Squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;

2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;

c) Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* all'interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte dell'Unità Organizzativa Fitosanitario e hanno l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;

3. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini